

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 171/40/2012

Svolgimento del processo

La società FROGS s.n.c. di Ma. Pa. e C. Bo., in persona del suo legale rappresentante, impugnava la cartella esattoriale n. 06820100267856425000 con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2,170,01 a titolo di Iva, interessi, sanzioni e spese per la riscossione perché, a seguito di un con olio automatizzato del Modello Unico 2007 relativo al periodo d'imposta 2006, non le veniva riconosciuto un credito Iva di € 1.490,00 relativo all'anno d'imposta 2005 da indicare nella dichiarazione Iva 2006 che, però, non era stata mai presentata.

Sosteneva la società ricorrente l'illegittimità del mancato riconoscimento del suo credito Iva 2005 e chiedeva, perciò, l'annullamento dell'atto impugnato con il suo conseguente sgravio, rilevando che la mancata presentazione della dichiarazione Iva 2006 non poteva comportare la perdita del diritto di credito da lei già maturato e che la sussistenza di tale suo credito era comunque desumibile dalle dichiarazioni da lei presentate e doveva, quindi, essere riconosciuto dall'amministrazione finanziaria che, ai sensi dell'art. 54 bis comma 2 lettera b) DPR 633/1972, avrebbe potuto e dovuto procedere anche autonomamente alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità e la fondatezza della cartella impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con una memoria integrativa la società ricorrente specificava di aver provveduto al pagamento della cartella impugnata e delle sanzioni ed insisteva nella richiesta di sgravio della cartella.

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto. In effetti, per quanto ammette la stessa società ricorrente, non è stata da lei regolarmente presentata la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2005, dalla quale sarebbe dovuto risultare a suo favore un credito Iva di € 1.490,00.

Tale omissione non rendeva recuperabile automaticamente quel credito inserendolo - così come è stato fatto dalla ricorrente - nella dichiarazione relativa a periodo d'imposta successivo, ossia all'anno d'imposta 2006, perché l'Ufficio non era nelle condizioni di poter verificare, attraverso un controllo formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente, l'effettiva sussistenza di quel credito, lo avrebbe potuto fare solo attraverso un accertamento induttivo che nel caso di specie, però, non è stato eseguito.

L'omessa dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2005, certamente non ha fatto venir meno in capo alla società ricorrente la sussistenza del suo credito Iva che, però, può essere recuperato solo attraverso una istanza di rimborso, così come ha specificato il Giudice di Legittimità (Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 16477 del 20/08/2004).

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, si liquidano in complessivi € 500,00

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 500,00.